



Comune di Scandicci

REGIONE TOSCANA COMUNE DI SCANDICCI

BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ANNO 2013

Indetto ai sensi dell'articolo 3 della LRT n. 96 del 1996 e successive modifiche per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi che si renderanno disponibili nel Comune di Scandicci, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

*ai sensi della L.R. n.96/96 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in esecuzione della propria determinazione **dirigenziale n.423 del 19/12/2013**.*

RENDE NOTO

*Che dal giorno **27/12/2013** secondo le scadenze sotto menzionate è indetto il concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria delle domande presentate dai partecipanti al presente bando.*

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A) A norma della tabella A allegata alla L.R.T n. 96/96 e successive modifiche e integrazioni può partecipare al presente concorso:

a) il cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di altro stato titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, e quello regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) chi abbia residenza anagrafica o presti attività lavorativa nel Comune di Scandicci, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente Bando (2014).

Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero il quale potrà concorrere solo nel Comune di Scandicci.

Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;

c) chi non risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, situato nell'ambito territoriale. Si intende per tale il luogo ubicato ad una distanza massima, da Scandicci, di un ora di percorrenza con i mezzi pubblici di trasporto. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile (intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre) sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

d) chi non risulti titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato. Si considera adeguato l'alloggio la cui rendita catastale corrisponde all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei vani catastali, idonei per il nucleo familiare, per il coefficiente di €. 61,15, secondo la tabella di seguito riportata:

Numero componenti del nucleo familiare	Vani catastali	Rendita catastale dell'alloggio
1	3	€. 183,45
2	4	€. 244,60
3	4,5	€. 275,17
4	5	€. 305,75
5	6	€. 366,90
6 ed oltre	7	€. 428,05

Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui sopra è convenzionalmente ridotto della metà.

e) chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) chi abbia fruito nel 2012 di un reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare (compreso il reddito del coniuge non legalmente separato anche se non residente nonché l'assegno del coniuge legalmente separato) non superiore al vigente limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, attualmente pari ad **€ 16.000,00** (Del. G.R.T. n. 630 del 29/07/2013).

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, degli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendenti e assimilati, da lavoro autonomo e impresa, redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lett. i) e l) del T.U. delle imposte sui redditi di cui al DPR 22.12.1986 n. 917, modificato con Dlgs. N. 344/2003 (Del. C.R.T. 132/04) assoggettati a imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che per diversa volontà espressa dal legislatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE).

Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della L. 5 agosto 1978 n. 457, così come sostituito dall'art. 2 comma 14, del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, determinando la detrazione per ogni figlio a

carico in € 1.549,37. La detrazione è elevata a € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico. La detrazione è inoltre elevata a € 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi.

Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di € 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due. La presente disposizione non si applica ai figli a carico.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

g) chi non abbia ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

h) chi non occupi un alloggio di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) Per nucleo familiare si intende: Ai fini del presente bando come definito dall'art. 5 commi 2, 3 e 4 della LRT 96/96, si considera **nucleo familiare** quello costituito dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuto provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio.

La disposizione di cui alla presente lettera B) non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

C) i requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), della Tabella A, allegata alla L.R.T. 96/1996, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36 della L.R.T. n. 96/96 per il requisito relativo al reddito.

ART. 2 AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 lett. A) del presente bando, e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono inserite nel modulo di domanda. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni della documentazione prodotta o chiarimenti sulle dichiarazioni rese. La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. A tal fine si ricorda che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi, o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. 445/2000 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Ai sensi del D.L. 31/3/1998 n. 109 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e secondo le leggi vigenti, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e tramite accesso a tutte le banche dati a disposizioni della P.A..

ART. 3 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE

A) Dichiarazioni e documentazione indispensabili per tutti i richiedenti, indistintamente:

a) dichiarazione sostitutiva da cui risulti il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;

b) documentazione da cui risulti il possesso della cittadinanza di altro stato e titolarità permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

c) dichiarazione sostitutiva da cui risulti la residenza o l'attività lavorativa nel Comune di Scandicci ovvero prossimo servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno 2014;

d) dichiarazione sostitutiva da cui risulti la composizione del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lett.c) d) e) g) h) dell'art. 1 lettera A del presente bando;

e) dichiarazione sostitutiva da cui risulti il reddito imponibile complessivo anno 2012 (dichiarazione 2013) del nucleo familiare;

f) eventuale certificato dell'autorità competente da cui risulti la presenza nel nucleo familiare:

1. di soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo o cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi;
2. di figlio disabile a carico.

B) Dichiarazioni e documentazioni necessarie per il punteggio da assegnare:

1) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati alla lett. B) dell'art. 1 del presente bando;

2) dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A) punto e) del presente articolo, da cui risulti un reddito pro capite del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui alla lettera F) della tabella A) della L. R. 96/96):

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona (€ 4.600,57);
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (€ 6.253.00);

3) dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia ha un'anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando o che la costituzione della famiglia è prevista entro il termine massimo di un anno dalla data di pubblicazione del presente Bando, salvo perdita del diritto all'assegnazione qualora detta costituzione non avvenga entro il termine suddetto.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedenti viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Nel caso che l'alloggio debba essere rilasciato per i casi previsti dal punto 3 della Tabella B LRT 96/96, l'età massima dei due componenti è spostata a 40 anni;

4) certificato da parte dell'autorità competente (ASL) attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del Bando;

4 bis) certificato da parte dell'autorità competente (ASL) attestante l'invalidità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 30.3.1971, n. 118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D.lgs. 23.11.1988, n. 509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età;

5) dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di cittadino italiano profugo e il possesso dei requisiti di cui alla L. 26.12.1981, n. 763;

5 bis) dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di cittadino italiano lavoratore emigrato all'estero che rientri in patria per stabilirvi la propria residenza;

6) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione, riferito all'anno 2012, incide per oltre il 30% sul reddito familiare come sopra determinato (art. 1, lett. A punto f);

7) dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente da rilasciare solo nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro (Scandicci) e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza (con mezzi pubblici di trasporto);

8) dichiarazione sostitutiva indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della Tabella B della L.R.T. 96/96 si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

8 bis) dichiarazione sostitutiva indicante l'esistenza nell'appartamento abitato di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e contestuale certificato dell'autorità competente attestante la qualità di handicappato grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare;

8 ter) dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune di Scandicci;

9) dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8 bis), 8 ter) e 9) del presente articolo dovrà esistere da almeno **un anno alla data di pubblicazione del bando**, salvo quanto previsto dalla Tabella B della L.R. 96/96, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8 bis), 8 ter), derivanti da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'Autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicate ai punti 8), 8 bis) e 8 ter) del presente articolo.

10) dichiarazione sostitutiva (corredata di planimetria in scala, dell'appartamento occupato) contenente l'indicazione dei vani utili sotto il profilo igienico-sanitario (disagio abitativo dovuto ad abitazione in alloggio sovraffollato). Agli effetti della L.R. 96/96 per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore ai 14 mq. e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 9) e 10) del presente articolo.

11) dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale; non è considerata inadempimento la permanenza senza titolo nell'alloggio in conseguenza del decesso del conduttore;
- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggio di proprietà privata per morosità in presenza di canone di locazione superiore a un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 4 della L.R.T. 96/96. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'art. 11 della legge n. 431/1998, deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto.
- provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio di alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero, con esclusione di quelle inerenti le occupazioni senza titolo;
- provvedimento esecutivo inerente il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

12) dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio. Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso fra la

data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui al 1 comma dell'articolo 10 della L.R. 96/96.

La condizione del richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 11) e 12) non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione di cui al precedente punto 8);

13) dichiarazione sostitutiva attestante l'assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico - sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);

14) dichiarazione sostitutiva attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo).

La condizione di cui al punto 13) non è cumulabile con la condizione di cui al punto 14).

15) dichiarazione sostitutiva attestante la presenza continuativa nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Scandicci, da almeno 4 anni.

ART. 4 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI.

A) Istruttoria delle domande.

Scaduti i termini di presentazioni delle domande, il Comune di Scandicci procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 della L.R.T. 96/96.

Qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera f) della tabella A) della L.R. 96/96, dichiarato ai fini fiscali sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dai competenti Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

B) Formazione della graduatoria generale e speciale.

1) Graduatoria generale.

Il Comune entro 60 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della **graduatoria provvisoria** secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e a parità di punteggio secondo l'ordine alfabetico dei concorrenti. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Il Comune diffonde la medesima pubblicandola al proprio Albo Pretorio, nonché dandone notizia attraverso i quotidiani locali e la propria Rete Civica. Ai lavoratori emigrati all'estero la notizia viene data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio on line, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizioni al Comune.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R.T. 96/96, unitamente alle opposizioni presentate corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8 della L.R.T. 96/96 decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni oggettive e soggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione. Entro lo stesso termine la Commissione formula la **graduatoria definitiva** dei concorrenti al presente Bando di concorso, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge in materia di autocertificazione, l'Ufficio procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

2) Graduatoria speciale

Ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5 della L.R.T. 96/96, gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella Tabella B) della stessa Legge ai punti a-2 (anziani) e a-3 (giovani coppie), oltre ad essere inseriti nella graduatoria

generale permanente, verranno collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati di superficie non superiore a mq. 45.

A favore di tali categorie è riservata una aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore ai mq. 45 da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati. Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

3) Validità della graduatoria.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R.T. 96/96 e s. m. e i..

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di ERP di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dagli art. 19 e 22 della L.R.T. 96/96.

4) Punteggi di selezione delle domande.

La graduatoria è formata sulla base di punteggi in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare .

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) condizioni soggettive:

a-1. reddito pro-capite del nucleo familiare relativo all'anno 2012 determinato con le modalità di cui alla lettera f) della Tabella A della L.R. 96/96:

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona (€ 4.600,57): **punti 2;**
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (€ 6.253,00): **punti 1;**

a-2. richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a-4 del presente articolo: **punti 1;**

a-3. famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data salvo perdita del diritto all'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto:

- senza figli a carico: **punti 1;**
- con uno o più figli a carico: **punti 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata; il requisito dei 35 anni di età è elevato a 40 anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al punto b-3, primo capoverso della Tabella B L.R.T. n. 96/96.

a-4. presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato della autorità competente:

- non inferiore a 2/3: **punti 1;**
- pari al 100%: **punti 2;**

nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque **punti 2;**

a-4 bis. presenza nel nucleo familiare di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509: **punti 2;**

a-5. cittadini italiani che rientrino in patria per stabilirvi la loro residenza: **punti 1;**

a-6. canone di locazione riferito all'anno 2012, che incida oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett. f) della Tabella A della L.R.T. 96/96: **punti 1;**

a-7. richiedenti in condizioni di pendolarità (distanza fra il luogo di lavoro - Scandicci - e quello di residenza superiore a un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto): **punti 1;**

- a-8. richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: **punti 1**;
a-9. nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: **punti 3**;

b) condizioni oggettive:

b-1. situazione di grave disagio abitativo, esistente da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, dovuta a:

b-1.1. abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: **punti 5**;

b-1.2. appartamento avente barriere architettoniche in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante: **punti 1**;

b-1.3. abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune di Scandicci: **punti 3**.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.1, b-1.2, b-1.3, non sono tra loro cumulabili;

b-1.4. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2**;

b-2. situazione di disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

- due persone a vano utile: **punti 1**;
- oltre due persone a vano utile: **punti 2**;
- oltre tre persone a vano utile: **punti 3**;

Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 e i servizi così come sono definiti dal D.M. 5 luglio 1975. Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4., b-2 non sono tra loro cumulabili;

b-3. richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio, non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio in conseguenza del decesso del conduttore;

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggio di proprietà privata per morosità in presenza di canone di locazione superiore a un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 4 della L.R.T. 96/96. (Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'art. 11 della legge n. 431/1998, deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto).

- provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;

- verbale di conciliazione giudiziaria;

- ordinanza di sgombero;

- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: **punti 4**;

- qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 1 comma dell'art. 10 della L.R. 96/96 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente sarà attribuito un ulteriore punto: **punti 1**;

I punti di cui al presente punto b-3 sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della convivenza risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

Le condizioni di punteggio sub b-3 non sono cumulabili con le condizioni sub b-1.1.;

b-4.1. assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico - sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi): **punti 2**;

b-4.2. antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo): **punti 1;**

La condizione di punteggio di cui al punto b-4.1. non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2.

b-5 storicità della presenza in Graduatoria : richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Scandicci da almeno quattro anni: **punti 0,25 per ogni anno di presenza in Graduatoria.**

ART. 5 AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art. 12 della L.R. 96/96.

ART. 6 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della L.R. 96/96 e successive modifiche.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla Graduatoria definitiva a norma degli artt. 13, 14, e 15 della L.R. 96/96 e successive modifiche.

ART. 8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande possono essere presentate entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando e precisamente fino al **25/02/2014**.

Per i lavoratori italiani emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni e precisamente fino al 26/04/2014 per i residenti nella comunità europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei fino al 26/05/2014.

ART. 9 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Scandicci. Sulle stesse deve essere applicata una marca da bollo di €. 16,00, ai sensi della vigente normativa.

I moduli di domanda sono distribuiti dal Comune di Scandicci presso:

- l'Ufficio Casa, posto al 2° piano del Palazzo Comunale, Piazzale della Resistenza n.1, nei seguenti orari: Martedì e Venerdì dalle 8.30 alle 12,00 e Giovedì, su appuntamento, dalle 15 alle 18;
- l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, posto al piano terreno del Palazzo Comunale, Piazzale della Resistenza n.1 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle 18,00 e il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

Le domande, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. **Dovranno essere presentate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Scandicci entro il termine di cui al precedente art. 8.** Per quelle spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

ART. 10 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'ufficio competente provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.
La Responsabile del procedimento è individuata nella persona della Dott.ssa Claudia Cecchi.

Scandicci, 19/12/2013

**Il Direttore Generale
Dirigente del Settore
Risorse e Innovazione
Dott. Paolo Barbanti**